

XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
CONTRIBUTO INTEGRATIVO A CARICO DELLE SOCIETÀ TRA
AVVOCATI**

Abstract: introduzione del principio, per le STA multidisciplinari, di proporzionalità del versamento del contributo integrativo alle rispettive Casse di Previdenza dei singoli soci.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- l'art. 4-bis, comma 6-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che *“le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione ‘società tra avvocati’ nonché ad applicare la maggioranza percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*;
- l'art. 4-bis, comma 6-ter della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che *“la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”*;
- la Cassa Forense ha adottato, attraverso il Comitato dei Delegati, un proprio regolamento attuativo, con delibera n. 31 del 24 novembre 2018 e con successiva delibera comitato dei delegati 11 marzo 2021, approvata con decreto ministeriale del 29 ottobre 2021. Tale regolamento ha previsto, all'art. 1 comma 1, che *“le Società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge*

- 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati o STA, iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA*;
- detta disciplina crea sperequazione nel caso di STA con la presenza di professionisti iscritti ad altre casse. In questo caso, dovendosi versare il contributo integrativo obbligatorio del 4%, integralmente a Cassa Forense, si dovrà sommare in fattura il contributo integrativo dovuto dai professionisti soci alle rispettive Casse, creando un evidente aggravio di costi;
 - viceversa le Casse professionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, in caso di società multidisciplinari, prevedono che la contribuzione integrativa si applichi su tutti i corrispettivi, anche se vi sono soci non professionisti, e che il contributo venga versato alle rispettive Casse in proporzione alla quota di partecipazione alla società dei singoli soci;
 - ad esempio, nell'ipotesi di STP multidisciplinare fra commercialista (socio al 40%), consulente del lavoro (socio al 40%) e socio non professionista (socio al 20%), su un volume d'affari di € 100.000,00 con il contributo integrativo al 4% per entrambe le categorie professionali, l'importo di € 4.000,00 sarà versato nella misura di € 2.000,00 dal commercialista e dei restanti € 2.000,00 dal consulente del lavoro, alle rispettive casse;

RITENUTO CHE

- appare opportuno integrare la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificando l'art. 4-*bis*, comma 6-*bis* con una disposizione che equipari la disciplina relativa al versamento del contributo integrativo delle STA multidisciplinari a quanto previsto da altre casse professionali. Segnatamente si ritiene opportuno prevedere che il contributo integrativo venga versato alle rispettive Casse di Previdenza in proporzione alla quota di partecipazione alla società dei singoli soci, ivi compresa quella dei soci non professionisti. A tal fine si propone, se del caso, la modifica della normativa sopra detta con una disposizione avente il seguente tenore: *“le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “Società Tra Avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva: tale importo nel caso di partecipazione alla STA di professionisti iscritti ad altre Casse, andrà riversato annualmente alle rispettive Casse in proporzione alla quota di partecipazione del singolo socio alla STA, comprendendo la quota dell'eventuale socio non iscritto ad alcuna Cassa”*;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato ed a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per l'adozione di interventi normativi volti a garantire ed a favorire la possibilità, per l'avvocatura, di partecipare a società pluridisciplinari, introducendo il principio del riparto del versamento integrativo, alle rispettive Casse di Previdenza, in misura proporzionale alla partecipazione dei singoli soci alla società.

Firenze-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Urbano ROSA

(sottoscrizione mediante firma digitale)